

24.4369 Mozione

Per l'osservanza della legge sul lavoro

Depositato da: Fonio Giorgio
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
Alleanza del Centro



Data del deposito: 16.12.2024
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: La dichiarazione sull'intervento è disponibile

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato, in collaborazione con le parti sociali, di proporre al Parlamento una nuova regolamentazione delle pause nel Codice delle obbligazioni o nella legge sul lavoro oppure di sancirla a livello di ordinanza.

Motivazione

Il Tribunale cantonale di Neuchâtel ha deciso che le pause per andare in bagno, come altre brevi pause (ad es. per telefonate private o per fumare), sono in linea di principio interruzioni del lavoro. Il datore di lavoro può quindi stabilire la timbratura obbligatoria per tali pause. Questa decisione si basa sull'attuale legge sul lavoro, ma è presumibilmente in contraddizione con altre disposizioni legali. È quindi necessario modificare le disposizioni relative alle pause contenute nella legge sul lavoro.

In base a questa legge le pause o le interruzioni del lavoro non sono retribuite quando al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro a tale scopo (art. 15 LL). Questo articolo è in contraddizione con l'obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute e l'integrità personale dei lavoratori (art. 6 LL). L'interruzione del lavoro per andare in bagno potrebbe inoltre essere in conflitto con il divieto di discriminazione previsto dalla legge sulla parità dei sessi, che riguarda anche l'assetto delle condizioni di lavoro (art. 3 cpv. 2 LPar).

Il Consiglio federale dovrebbe quindi proporre una nuova regolamentazione delle pause nella legge sul lavoro in collaborazione con le parti sociali o sancirla d'intesa con queste ultime a livello di ordinanza.

Parere del Consiglio federale del 19.02.2025

La legge sul lavoro (LL; RS 822.11) disciplina la protezione della salute sul posto di lavoro. Rientrano in questo quadro anche le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, che prevedono la concessione di pause e limiti in materia di orario di lavoro.

La LL non stabilisce esplicitamente se andare in bagno sia una pausa o meno. Tuttavia, il fatto che un determinato periodo di tempo sia considerato pausa o tempo di lavoro secondo la LL è rilevante solo per determinare se la durata massima della giornata e della settimana lavorativa, il lasso di tempo durante il quale è possibile prestare lavoro giornaliero e i periodi di riposo previsti sono rispettati. La legge sul lavoro e le sue ordinanze non stabiliscono se una pausa sia retribuita o meno. La retribuzione delle pause è una questione contrattuale e di solito è disciplinata nel regolamento aziendale o nel contratto collettivo di lavoro.

Tutelare la salute dei lavoratori è un obbligo centrale del datore di lavoro (art. 6 LL). Ciò significa mettere a disposizione dei dipendenti servizi igienici che soddisfino i requisiti applicabili (cfr. art. 29 e 32 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro; RS 822.113). I lavoratori devono poter andare in bagno in qualsiasi momento e, in generale, il datore di lavoro non può pretendere di esserne informato. Il controllo completo della presenza dei lavoratori deve essere fondato su motivi validi per essere considerato un provvedimento proporzionale alla tutela dell'integrità personale (art. 6 LL e art. 328 CO).

La decisione menzionata è una sentenza di prima istanza pronunciata in relazione a un singolo caso. Al



Consiglio federale non risulta che si tratti di un argomento di discussione frequente tra datori di lavoro e lavoratori; l'Esecutivo presume piuttosto che la questione sia gestita senza problemi nella maggior parte delle aziende e che non dia adito a controversie in una buona cultura aziendale. Per questi motivi, non ritiene necessario rivedere la legislazione federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Proposta del Consiglio federale del 19.02.2025

Respingere

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (2)

Gysin Greta, Porchet Léonore

Link

